

REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA

INDICE

AREA 1: Comportamento scorretto che non comprometta il regolare svolgimento delle attività didattiche	Pag.1
A. Disturbo intenzionale e prolungato durante la lezione	Pag.1
B. Falsificazione della firma dei genitori	Pag.1
C1. Uso improprio di cellulari e di altri dispositivi elettronici	Pag.1
C2. Portare a scuola oggetti non pertinenti con l'attività didattica	Pag.1
D. Non assolvere i compiti e lo studio assegnati in classe e a casa	Pag.1
PROCEDURA in caso di SOSPENSIONE DALLE LEZIONI – AREA 1 e altre AREE ove specificato	Pag.2
AREA 2: Rispetto degli altri – Convivenza civile	Pag.3
A. Scorrettezze o molestie verso i compagni	Pag.3
B. Insulti o termini volgari rivolti a compagni o personale della scuola e di adulti estranei	Pag.3
C. Minacce, intimidazioni, ingiurie e offese verbali che irridono, discriminano e prevaricano gli altri	Pag.3
D. Percosse, aggressione fisica, atti di violenza o comportamenti lesivi della propria e altrui incolumità	Pag.4
E. RECIDIVA dei comportamenti sopraelencati o atti che violino gravemente la dignità e il rispetto della persona o generino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (con relativa PROCEDURA).....	Pag.5
F. RECIDIVA in atti configuranti reato o connotati da grave violenza o tali da generare allarme sociale (con relativa PROCEDURA)	Pag.6
AREA 3: Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	Pag.7
A. Comportamento che può incidere sulla sicurezza propria e altrui: correre nei corridoi o per le scale, spintonarsi / allontanarsi dal gruppo classe durante gli spostamenti interni ed esterni alla scuola / introduzione a scuola di oggetti che mettano in pericolo l'incolumità propria e altrui	Pag.7
B. Violazione delle disposizioni di sicurezza: intralcio uscite di sicurezza, utilizzo improprio dell'allarme / uso improprio scale antincendio, manomissione delle attrezzature di sicurezza (estintore, porte tagliafuoco)	Pag.7
C. Violazione del divieto di fumo di tabacco	Pag.8
D. Introduzione a scuola di sostanze non lecite	Pag.8
AREA 4: Rispetto dell'ambiente, delle attrezzature e delle strutture	Pag.9
A. Sporcizia e disordine negli spazi scolastici utilizzati	Pag.9
B. Danneggiamento di attrezzature, e/o di ambienti frequentati durante le attività scolastiche. Danneggiamenti alle strutture, agli arredi e di ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola, del personale e dei compagni	Pag.9
C. Scritte su muri, porte o banchi. Scritte pesantemente scurrili, blasfeme o offensive rivolte al personale della scuola o di adulti estranei	Pag.9
D. Danneggiamento doloso	Pag.10
Organi Collegiali deliberanti per le sanzioni disciplinari	Pag.11
ALLEGATO: Regolamento per l'utilizzo dei TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI	Pag.13

AREA 1: Comportamento scorretto che non comprometta il regolare svolgimento delle attività didattiche

INFRAZIONE	SANZIONE in base alla gravità	ORGANO COMPETENTE	CONSEGUENZE
<p>A. Disturbo intenzionale e prolungato durante la lezione</p>	<p>Richiamo verbale. Richiamo scritto sul diario scolastico dell'alunno. Nota disciplinare sul registro elettronico ed eventuale comunicazione ai genitori sul diario scolastico o per telefono.</p>	<p>Docente che ha rilevato il fatto; Docente coordinatore di classe; Dirigente scolastico o suo delegato</p>	<p>- VOTO COMPORTAMENTO</p>
<p>B. Falsificazione della firma dei genitori</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico e comunicazione telefonica ai genitori. Se reiterato, sospensione di un giorno dalle lezioni, con obbligo di svolgere consegne/esercizi assegnati dai docenti.</p>	<p>Docente che ha rilevato il fatto; Docente coordinatore di classe; Dirigente scolastico o suo delegato; Consiglio di classe (soli docenti)</p>	<p>- VOTO COMPORTAMENTO - SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (vedi * "PROCEDURA IN CASO DI SOSPENSIONE" AREA 1 a PAG. 2).</p>
<p>C. Portare a scuola oggetti non pertinenti con l'attività didattica o comunque non richiesti dal docente.*</p> <p>*per cellulari e altri dispositivi elettronici vedi l'ALLEGATO al presente Regolamento della Disciplina</p>	<p>Ritiro immediato degli oggetti non pertinenti con l'attività didattica. A seconda della gravità, nota disciplinare sul registro elettronico, comunicazione scritta sul diario scolastico o telefonica ai genitori.</p>	<p>Docente che ha rilevato il fatto; Docente coordinatore di classe; Consiglio di classe (soli docenti)</p>	<p>- VOTO COMPORTAMENTO - SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (vedi * "PROCEDURA IN CASO DI SOSPENSIONE" AREA 1 a PAG. 2).</p>
<p>D. Non assolvere i compiti e lo studio assegnati in classe e a casa</p>	<p>Richiamo scritto sul diario scolastico dell'alunno. Se reiterati, nota didattica sul Registro elettronico e colloquio con la famiglia.</p>	<p>Docente che rileva la mancanza</p>	<p>Eventuale conseguenza sul voto della disciplina</p>

*** PROCEDURA in caso di SOSPENSIONE DALLE LEZIONI – AREA 1**

1. Relazione scritta dal docente che ha rilevato il fatto da consegnare al DS e da allegare nel Registro elettronico.
2. Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti, può dare seguito al procedimento convocando in via straordinaria il Consiglio di Classe (soli docenti).
Il Consiglio di Classe (straordinario con soli docenti) presieduto dal DS, valutata la documentazione relativa all'accaduto, stabilisce la sanzione che comporterà, in base alla gravità, la sospensione temporanea dell'alunno dalla Comunità scolastica.
3. Il Consiglio di Classe stabilisce:
 - a) la durata della sanzione non prima di aver prestato una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dell'alunno non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per l'alunno di essere valutato in sede di scrutinio.
 - b) la tipologia delle consegne/esercizi da assegnare all'alunno.

Affinché la finalità educativa della sanzione disciplinare possa trovare la giusta realizzazione, qualora la o le date previste per la sua applicazione fossero impedita per impreviste e motivate ragioni riguardanti i diversi soggetti coinvolti, potranno essere concordate, tra gli stessi, altre date senza ulteriori convocazioni del Consiglio di Classe.

4. Il CdC irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Non è prevista astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale del CdC oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art.3 L.41/1990).
6. Il Coordinatore di classe allega sul Registro elettronico il verbale e copia della sanzione disciplinare irrogata.
7. Copia della sanzione e relative motivazioni sarà consegnata alla famiglia dell'alunno sanzionato.
8. La sanzione va inserita nel fascicolo personale dell'alunno avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 51/2018.

AREA 2: Rispetto degli altri – Convivenza civile

INFRAZIONE	SANZIONE in base alla gravità	ORGANO COMPETENTE	CONSEGUENZE
A. Scorrettezze o molestie verso i compagni	Richiamo scritto sul diario scolastico o nota disciplinare sul Registro elettronico a seconda della gravità.	Docente; Docente coordinatore di classe; Consiglio di Classe (soli docenti);	<ul style="list-style-type: none"> - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia.
B. Insulti o termini volgari rivolti a compagni o personale della scuola e di adulti estranei	B1. Nota disciplinare sul Registro elettronico. Esclusione dalla partecipazione a viaggi d'istruzione	Docente che ha rilevato il fatto; Docente coordinatore di classe; Consiglio di Classe (soli docenti);	<ul style="list-style-type: none"> - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia.
	B2. A seconda della gravità o se reiterato: Nota disciplinare sul Registro elettronico e comunicazione telefonica ai genitori. Sospensione dalle lezioni (fino ad un massimo di 6 giorni) con obbligo di svolgere consegne/esercizi assegnati dai docenti. Esclusione dalla partecipazione a viaggi d'istruzione.	Docente che ha rilevato il fatto; Docente coordinatore di classe; Consiglio di Classe (soli docenti); Dirigente scolastico o suo delegato;	CONSEGUENZE in base alla gravità dei fatti: <ul style="list-style-type: none"> - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia. - SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (vedi * “PROCEDURA IN CASO DI SOSPENSIONE” AREA 1 a PAG.2).
C. Minacce, intimidazioni, ingiurie e offese verbali che irritano, discriminano e prevaricano gli altri.	Nota disciplinare sul Registro elettronico e comunicazione telefonica ai genitori. Sospensione dalle lezioni (fino ad un massimo di 6 giorni) con obbligo di svolgere consegne/esercizi assegnati dai docenti. Esclusione dalla partecipazione a viaggi d'istruzione	Docente che ha rilevato il fatto; Dirigente scolastico o un suo delegato; Consiglio di classe (soli docenti);	CONSEGUENZE in base alla gravità dei fatti: <ul style="list-style-type: none"> - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia. - SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (vedi * “PROCEDURA IN CASO DI SOSPENSIONE” AREA 1 a PAG.2).

AREA 2: Rispetto degli altri – Convivenza civile

INFRAZIONE	SANZIONE in base alla gravità	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA e CONSEGUENZE
<p>D. Percosse, aggressione fisica, atti di violenza o comportamenti lesivi della propria e altrui incolumità</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di classe con rappresentanti dei genitori.</p>	<p>CONSEGUENZE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. Il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia. <p>PROCEDURA IN CASO DI ALLONTANAMENTO dalle lezioni fino a 15 giorni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione scritta dal docente che ha rilevato il fatto da consegnare al DS e da allegare nel Registro elettronico. 2. Constatata la gravità dei fatti, il DS, convoca telefonicamente la famiglia dell'alunno. 3. Presenti alla convocazione: alunno, genitori dell'alunno, docente che ha rilevato il fatto, le persone verso le quali è stato indirizzato il comportamento scorretto, il Collaboratore del DS. 4. Il DS redige verbale della convocazione che verrà letto e firmato da tutti i presenti. 5. Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti, può dare seguito al procedimento convocando in via straordinaria il Consiglio di Classe (in tutte le componenti: docenti e rappresentanti dei genitori escludendo il genitore rappresentante qualora l'alunno interessato dalla procedura sia il figlio). 6. Il Consiglio di Classe, valutata la documentazione relativa all'accaduto: <ol style="list-style-type: none"> a. stabilisce la durata della sanzione non prima di aver prestato una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dell'alunno non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per l'alunno di essere valutato in sede di scrutinio; b. stabilisce la tipologia delle consegne/esercizi da far svolgere all'alunno. 7. Il CdC irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Non è prevista astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 8. Il verbale del Consiglio di Classe oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). 9. Il Coordinatore di Classe allega sul Registro elettronico il verbale e copia della sanzione disciplinare irrogata. 10. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni deve essere consegnata alla famiglia dell'alunno sanzionato. 11. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 51/2018. 12. L'eventuale passaggio dell'alunno sanzionato ad altra scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, esso infatti prosegue nel suo iter fino alla conclusione: con l'invio del fascicolo personale dell'alunno si segnala alla nuova scuola il procedimento da concludere.

AREA 2: Rispetto degli altri – Convivenza civile - INFRAZIONE E

RECIDIVA DEI COMPORAMENTI SOPRAELENCATI al punto D o atti che violino gravemente la dignità e il rispetto della persona o generino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone

SANZIONE in base alla gravità	ORGANO COMPETENTE	CONSEGUENZE e PROCEDURA
Allontanamento (sospensione) dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni	Consiglio di Istituto	<p>CONSEGUENZE:</p> <ul style="list-style-type: none">- VOTO COMPORAMENTO- IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. Il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia <p>PROCEDURA IN CASO DI ALLONTANAMENTO dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Relazione scritta dal docente che ha rilevato il fatto da consegnare al DS e da allegare nel Registro elettronico.2. Constatata la gravità dei fatti, il DS, convoca telefonicamente la famiglia dell'alunno.3. Presenti alla convocazione: alunno, genitori dell'alunno, docente che ha rilevato il fatto, le persone verso le quali è stato indirizzato il comportamento scorretto, il Collaboratore del DS.4. Il DS redige verbale della convocazione che verrà letto e firmato da tutti i presenti.5. Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti, e verificato che ricorrano le condizioni necessarie per l'applicazione della suddetta sanzione (commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, ad es. violenza privata, ingiurie, minacce, reati di natura sessuale etc. il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 DPR 249/1998) convoca, in via straordinaria, il Consiglio d'Istituto. L'alunno dovrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore o in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore.6. Il Consiglio d'Istituto, valutata la documentazione relativa all'accaduto e le ragioni eventualmente presentate dall'alunno:<ol style="list-style-type: none">a. stabilisce la durata della sanzione non prima di aver prestato una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che la sanzione non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per l'alunno di essere valutato in sede di scrutinio.b. Stabilisce, in coordinamento con la famiglia dell'alunno e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo (art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, piccole manutenzioni, attività di ricerca, letture tematiche ed approfondimenti culturali, produzione di elaborati scritti o grafici, etc.) mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.7. Il verbale del Consiglio d'Istituto oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).8. Il Coordinatore di Classe allega sul Registro elettronico il verbale e copia della sanzione disciplinare irrogata.9. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui al precedente punto 6 deve essere consegnata alla famiglia dell'alunno sanzionato.10. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 51/2018.11. L'eventuale passaggio dell'alunno sanzionato ad altra scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, esso infatti prosegue nel suo iter fino alla conclusione: con l'invio del fascicolo personale dell'alunno si segnala alla nuova scuola il procedimento da concludere.

AREA 2: Rispetto degli altri – Convivenza civile - INFRAZIONE F

RECIDIVA IN ATTI CONFIGURANTI REATO O CONNOTATI DA GRAVE VIOLENZA O TALI DA GENERARE ALLARME SOCIALE

SANZIONE in base alla gravità	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA e CONSEGUENZE
Allontanamento fino al termine delle lezioni, segnalazione alle autorità di competenza.	Consiglio di Istituto	<p>CONSEGUENZE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia. <p>PROCEDURA IN CASO DI ALLONTANAMENTO fino al termine delle lezioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relazione scritta dal docente che ha rilevato il fatto da consegnare al DS e da allegare nel Registro elettronico. 2. Il DS, constatata la gravità dei fatti, convoca telefonicamente la famiglia dell'alunno. 3. Presenti alla convocazione: alunno, genitori dell'alunno, docente che ha rilevato il fatto, le persone verso le quali è stato indirizzato il comportamento scorretto, il Collaboratore del DS. 4. Il DS redige verbale della convocazione che verrà letto e firmato da tutti i presenti. 5. Il DS, acquisite le informazioni necessarie e verificato che ricorrono situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, convoca, in via straordinaria, il Consiglio d'Istituto. 6. L'alunno dovrà essere invitato a esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore o in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore. 7. Il Consiglio d'Istituto, valutata la documentazione relativa all'accaduto, le ragioni eventualmente presentate dall'alunno e verificato che sussistono elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente, dispone l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis e ter DPR 249/1998). 8. Il verbale del Consiglio di Istituto oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990), devono altresì essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico. 9. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 deve essere inviata alla famiglia dell'alunno sanzionato. 10. Il Coordinatore di Classe scrive sul Registro di Classe il nominativo dell'alunno e la sanzione irrogata. 11. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 51/2018. 12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo stesso studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (art. 4 comma 10 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) 13. NELLE SITUAZIONI DI URGENZA, il Dirigente Scolastico può disporre l'allontanamento dello studente dalle lezioni; con immediatezza sarà poi convocato il Consiglio d'Istituto che procederà come ai precedenti punti 4 e 5 dell'art 1 del Regolamento della disciplina.

AREA 3: Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute

INFRAZIONE	SANZIONE in base alla gravità	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA e CONSEGUENZE
<p>A. Comportamento che può incidere sulla sicurezza propria e altrui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - correre nei corridoi o per le scale, spintonarsi - allontanarsi dal gruppo classe durante gli spostamenti interni ed esterni alla scuola - introduzione a scuola di oggetti che mettano in pericolo l'incolumità propria e altrui 	<p>Richiamo verbale. Richiamo scritto sul diario scolastico dell'alunno.</p> <p>Nel caso di gravi e/o ripetute violazioni delle disposizioni: Nota disciplinare sul registro elettronico; Comunicazione ai genitori sul diario scolastico o per telefono.</p> <p>Sospensione dalle lezioni (fino ad un massimo di 6 giorni) con obbligo di svolgere consegne/esercizi assegnati dai docenti. Esclusione dalla partecipazione a viaggi d'istruzione.</p>	<p>Docente che ha rilevato il fatto; Consiglio di Classe (soli docenti); Dirigente scolastico o suo delegato</p>	<p>CONSEGUENZE in base alla gravità dei fatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia - SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (vedi * "PROCEDURA IN CASO DI SOSPENSIONE" AREA 1 a PAG.2).
<p>B. Violazione delle disposizioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intralcio uscite di sicurezza - utilizzo improprio dell'allarme - uso improprio scale antincendio, manomissione delle attrezzature di sicurezza (estintore, porte tagliafuoco) 	<p>A seconda della gravità: Comunicazione scritta sul diario scolastico. Nota disciplinare sul Registro elettronico e convocazione dei genitori.</p> <p>Sospensione dalle lezioni (fino ad un massimo di 6 giorni) con obbligo di svolgere consegne/esercizi assegnati dai docenti. Esclusione dalla partecipazione a viaggi d'istruzione. Risarcimento pecuniario dell'eventuale danno arrecato.</p>	<p>Docente che ha rilevato il fatto; Consiglio di Classe (soli docenti); Dirigente scolastico o suo delegato</p>	<p>CONSEGUENZE in base alla gravità dei fatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia - SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (vedi * "PROCEDURA IN CASO DI SOSPENSIONE" AREA 1 a PAG.2). <p>RISARCIMENTO PECUNIARIO DELL'EVENTUALE DANNO ARRECATO</p>

AREA 3: Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute

INFRAZIONE	SANZIONE in base alla gravità	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA e CONSEGUENZE
<p>C. Violazione del divieto di fumo di tabacco</p>	<p>Nota disciplinare sul Registro elettronico e immediata convocazione dei genitori. Sanzione pecuniaria</p>	<p>Docente che ha rilevato il fatto e identificato l'alunno; Dirigente scolastico o suo delegato</p>	<p>CONSEGUENZE in base alla gravità dei fatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia - SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (vedi * "PROCEDURA IN CASO DI SOSPENSIONE" AREA 1 a PAG.2). - SANZIONE PECUNIARIA (cfr. legge antifumo n. 584/1975 e CIRCOLARE 28 marzo 2001, n.4 del Ministero della Sanità).
<p>D. Introduzione a scuola di sostanze non lecite</p>	<p>Nota disciplinare sul Registro elettronico e immediata convocazione dei genitori. Immediato contatto con le autorità competenti.</p>	<p>Docente che ha rilevato il fatto; Dirigente scolastico o suo delegato</p>	<p>Seguire la procedura del PROTOCOLLO D'INTESA della Prefettura: <i>"Scuola spazio di legalità"</i></p>

AREA 4: Rispetto dell'ambiente, delle attrezzature e delle strutture

INFRAZIONE	SANZIONE in base alla gravità	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA e CONSEGUENZE
A. Sporcizia e disordine negli spazi scolastici utilizzati	A seconda della gravità: Richiamo verbale. Richiamo scritto sul diario scolastico. Nota disciplinare sul Registro elettronico e comunicazione ai genitori per telefono. Ove possibile, ripristino delle condizioni di pulizia e di ordine da parte dell'alunno.	Docente che ha rilevato il fatto	VOTO COMPORTAMENTO
B. Danneggiamento di attrezzature, e/o di ambienti frequentati durante le attività scolastiche. Danneggiamenti alle strutture, agli arredi e di ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola, del personale e dei compagni.	A seconda della gravità: Richiamo verbale. Richiamo scritto sul diario scolastico dell'alunno; Nota disciplinare sul Registro elettronico e comunicazione ai genitori per telefono. Riparazione o risarcimento pecuniario dell'eventuale danno arrecato. Sospensione dalle lezioni (fino ad un massimo di 6 giorni) con obbligo di svolgere consegne/esercizi assegnate dai docenti. Esclusione dalla partecipazione a viaggi d'istruzione.	Docente che ha rilevato il fatto; Consiglio di classe (soli docenti); Dirigente scolastico o suo delegato	CONSEGUENZE in base alla gravità dei fatti: - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia - SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (vedi *"PROCEDURA IN CASO DI SOSPENSIONE" AREA 1 a PAG.2). RISARCIMENTO PECUNIARIO DELL'EVENTUALE DANNO ARRECATO
C. Scritte su muri, porte o banchi. Scritte pesantemente scurrili, blasfeme o offensive rivolte al personale della scuola o di adulti estranei.	A seconda della gravità: Richiamo verbale. Richiamo scritto sul diario scolastico dell'alunno. Nota disciplinare sul Registro elettronico e comunicazione ai genitori per telefono. Risarcimento pecuniario dell'eventuale danno arrecato. Sospensione dalle lezioni (fino ad un massimo di 6 giorni) con obbligo di svolgere consegne/esercizi assegnate dai docenti. Esclusione dalla partecipazione a viaggi d'istruzione	Docente che ha rilevato il fatto; Dirigente scolastico o suo delegato; Consiglio di classe (soli docenti)	CONSEGUENZE in base alla gravità dei fatti: - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia - SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (vedi *"PROCEDURA IN CASO DI SOSPENSIONE" AREA 1 a PAG.2). RISARCIMENTO PECUNIARIO DELL'EVENTUALE DANNO ARRECATO

<p>D. Danneggiamento doloso</p>	<p>A seconda della gravità del fatto: Nota disciplinare sul Registro elettronico e comunicazione ai genitori per telefono. Risarcimento pecuniario del danno arrecato.</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica (DPR249/98 DPR 235/07).</p> <p>Denuncia alle Autorità Competenti.</p>	<p>Docente che ha rilevato il fatto; Dirigente Scolastico o un suo delegato</p> <p><u>A seconda della gravità:</u> Consiglio di Classe soli docenti o con i rappresentanti dei genitori; Consiglio d'Istituto; Autorità Competente.</p>	<p>CONSEGUENZE in base alla gravità dei fatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VOTO COMPORTAMENTO - IL CONSIGLIO DI CLASSE PUÒ ESCLUDERE DALLA PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE O VIAGGI D'ISTRUZIONE, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro elettronico, o su lettere alla famiglia - SOSPENSIONE DALLE LEZIONI (vedi *"PROCEDURA IN CASO DI SOSPENSIONE" AREA 1 a PAG.2). <p>RISARCIMENTO PECUNIARIO DELL'EVENTUALE DANNO ARRECATO</p> <p>AUTORITÀ COMPETENTE</p>
---	--	---	---

Le situazioni descritte nelle Aree 1 – 2 – 3 – 4 del presente Regolamento sono significative ai fini della valutazione del comportamento e della maturità raggiunta dall'alunno sanzionato, non influiscono sulla valutazione del suo profitto.

Organi Collegiali deliberanti per le sanzioni disciplinari

composizione, tempi di convocazione, modalità di votazione

Consiglio di Classe (soli docenti)

- ✓ di norma la convocazione straordinaria avviene **entro 10** giorni dall'incontro del Dirigente Scolastico con la famiglia dell'alunno. In caso di più alunni coinvolti, si considera la data dell'ultimo incontro.
- ✓ Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
- ✓ Il Consiglio, per essere operante e quindi per stabilire la sanzione disciplinare, deve essere costituito almeno dalla metà + 1 dei docenti che lo formano.
- ✓ I docenti presenti esprimono parere in merito alla sanzione disciplinare mediante votazione palese, non possono astenersi. La decisione è presa a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il parere del Dirigente Scolastico.

Consiglio di Classe (docenti e rappresentanti dei genitori)

- ✓ di norma la convocazione straordinaria avviene **entro 15** giorni dall'incontro del Dirigente Scolastico con la famiglia dell'alunno. In caso di più alunni coinvolti, si considera la data dell'ultimo incontro.
- ✓ Il Consiglio è presieduto dal Dirigente o da un suo delegato
- ✓ Il Consiglio, per essere operante e quindi per stabilire la sanzione disciplinare mediante votazione palese, deve essere costituito:
 - almeno dalla metà + 1 dei docenti che lo formano.
 - Almeno da due rappresentanti dei genitori (escludendo l'eventuale rappresentante se genitore dell'alunno da sanzionare)
 - Qualora un rappresentante sia genitore dell'alunno da sottoporre a sanzione, egli, come già stabilito, potrà essere presente insieme al figlio per esporre eventuali motivazioni o altro in merito all'episodio che vede coinvolto il figlio, non può partecipare alla votazione.
 - Sia l'alunno da sanzionare che il genitore escono dal Consiglio di Classe al momento della votazione
 - Il Consiglio può operare per determinare la sanzione anche se, pur avendone diritto, l'alunno e il suo genitore rinuncino a presenziare.
 - La decisione è presa a maggioranza assoluta dei presenti; non è ammessa l'astensione dal voto; l'eventuale astensione dal voto dei genitori presenti è considerato voto contrario alla proposta di sanzione. In caso di parità prevale il voto del dirigente Scolastico.

Consiglio d'Istituto

- ✓ di norma la convocazione straordinaria avviene **entro 15** giorni dall'incontro del Dirigente Scolastico con la famiglia dell'alunno. In caso di più alunni coinvolti, si considera la data dell'ultimo incontro.
- ✓ Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente
- ✓ Il Consiglio, per essere operante e quindi per stabilire la sanzione disciplinare mediante votazione palese, deve essere costituito:
 - almeno dalla metà + 1 dei suoi componenti
 - Qualora un componente del Consiglio sia genitore dell'alunno da sottoporre a sanzione, potrà essere presente insieme al figlio per esporre eventuali motivazioni o altro in merito all'episodio che vede coinvolto il figlio, non può partecipare alla votazione.
 - Sia l'alunno da sanzionare che il genitore escono dal Consiglio d'Istituto al momento della votazione
 - Il Consiglio può operare per determinare la sanzione anche se, pur avendone diritto, l'alunno e il suo genitore rinuncino a presenziare.
 - La decisione è presa a maggioranza assoluta dei presenti; non è ammessa l'astensione dal voto; l'eventuale astensione dal voto dei genitori presenti è considerato voto contrario alla proposta di sanzione. In caso di parità prevale il voto del dirigente Scolastico.

ART. 1

Come previsto dall'art.5 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 al comma 1 la scuola istituisce un **Organo di garanzia** costituito da 5 componenti:

- ✓ Dirigente scolastico (Presidente)
- ✓ Due docenti (designati dal Consiglio d'Istituto)
- ✓ Due rappresentanti eletti dai genitori

L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni.

Precisazioni in merito alla composizione dell'Organo di Garanzia:

- ✓ Il Consiglio d'Istituto nella prima convocazione di inizio anno scolastico designa, mediante due votazioni distinte, il docente e il relativo supplente scelti tra i docenti di ruolo della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto.
- ✓ I due rappresentanti dei genitori sono individuati tra i genitori eletti nei Consigli di Classe delle classi 1^e e 2^e, in base al numero dei voti ricevuti partendo dal maggior numero di voti; in caso di rinuncia degli interessati, si scorre la graduatoria. A parità di voti, prevale il genitore eletto nella classe con il minore numero di alunni, e, in subordine, il genitore della classe con il minor numero di genitori votanti.

Precisazioni in merito al funzionamento dell'Organo di Garanzia:

- ✓ Il docente supplente dovrà sostituire il docente designato nei casi di incompatibilità (stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di assenza dal servizio.
- ✓ Qualora uno dei genitori facenti parte dell'organo di garanzia sia genitore dell'alunno sanzionato, potrà comunque partecipare, ma non avrà diritto di voto.
- ✓ L'organo di garanzia delibera in prima convocazione se presenti tutti i 4 membri con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti
- ✓ L'astensione dal voto dei membri dell'Organo di garanzia è considerata voto favorevole alle ragioni dell'alunno.
- ✓ In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.

ART. 2

È ammesso ricorso all'Organo di Garanzia (art.5 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 comma 1).

L'impugnazione delle sanzioni disciplinari, redatta in forma scritta, va presentata all'Organo di Garanzia entro **quindici giorni** dal momento in cui è stato comunicato il provvedimento disciplinare.

Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia che deve decidere entro **dieci giorni** dalla presentazione del ricorso.

Qualora l'organo di garanzia **non decida entro tale termine**, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 5 comma 2 del D.P.R. 21/11/2007, n. 235).

ART. 3

I reclami contro le violazioni dello Statuto devono essere presentati al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola o dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è definitiva ed è subordinata al parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale.

"L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria **esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione". (art.5 comma 4 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).

"Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di **30 giorni**. ..." (art.5 comma 5 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).

"L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici" (art.5 comma 7 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007)

ART. 4

Contestualmente all'iscrizione al 1° anno della scuola secondaria di I grado, o nel mese di settembre (a inizio anno scolastico) i genitori sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità di cui all'art.5 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).

Il Patto Educativo di Corresponsabilità viene elaborato ed eventualmente rivisto con modifiche dal Collegio dei Docenti di Scuola Secondaria di I grado ed approvato dal Consiglio d'Istituto.

ALLEGATO

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEL CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA

La Circolare Ministeriale del 19 dicembre 2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito **vieta**, con alcune eccezioni, l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola, tale **divieto** è richiamato anche dalla seguente normativa vigente:

1. DPR 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
2. DPR 21 novembre 2007, n. 235 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
3. Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
4. Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Pertanto l'uso dei cellulari e dei dispositivi elettronici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249"; "l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente **configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile** attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi".

È viceversa consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'Istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

Gli alunni che portano eventualmente il cellulare a scuola, **devono tenerlo spento per evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione**. Tale disposizione non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa). L'estensione del divieto d'uso ai momenti di pausa risponde ad una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad "isolarsi", attraverso l'operatività sui propri

dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network come Facebook, WhatsApp e altri).

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione, l'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita. Comunque tutto ciò che è inerente a tali attività deve rimanere materiale di uso privato e quindi è fatto divieto di diffonderlo in rete o su altri mezzi di comunicazione.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico.

Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti sono sanzionate secondo quanto previsto dalla **tabella allegata**. Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie che **utilizzare in modo improprio il telefono cellulare per effettuare eventuali riprese audio/video o fotografie violando la privacy di compagni e/o adulti comporta responsabilità sanzionate dal codice penale**.

MANCANZA	FREQUENZA	PROVVEDIMENTO	SANZIONE	ORGANO competente
A- L'alunno ha con sé il cellulare nella modalità silenzioso (quindi non spento)	1^ volta	Invito a spegnere il cellulare e a riporlo.	Nota disciplinare sul registro elettronico, comunicazione telefonica alla famiglia. In caso di rifiuto allo spegnimento: nota disciplinare sul Registro elettronico, comunicazione alla famiglia e Voto Comportamento	Docente che ha rilevato il fatto Coordinatore di Classe/Consiglio di Classe (soli docenti)
	Dalla 2^ volta	Invito a spegnere il cellulare e a riporlo.	Nota disciplinare sul registro elettronico, comunicazione telefonica alla famiglia e convocazione dei genitori per il colloquio con l'organo competente. Voto Comportamento Stessa sanzione di cui sopra in caso di rifiuto allo spegnimento.	Docente che ha rilevato il fatto/Coordinatore di Classe/Consiglio di Classe (soli docenti)
B- L'alunno utilizza il cellulare per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica ecc.)	1^ volta	Invito a spegnere il cellulare e riporlo.	Nota disciplinare sul registro elettronico, telefonata alla famiglia affinché venga a ritirare personalmente il/la figlio/a da scuola e colloquio con l'organo competente. In base alla gravità: sospensione da 1 a 6 giorni Voto Comportamento	Docente che ha rilevato il fatto/Coordinatore di Classe/Consiglio di Classe (soli docenti)
	Se reiterato	Invito a spegnere il cellulare e riporlo.	Nota disciplinare sul registro elettronico, telefonata alla famiglia affinché venga a ritirare personalmente il/la figlio/a da scuola e colloquio con l'organo competente. In base alla gravità: sospensione da 1 a 6 giorni Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione Voto Comportamento	Docente che ha rilevato il fatto / Coordinatore di Classe / Consiglio di Classe (soli docenti)
C- L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente. Invito a spegnere il cellulare.	Nota disciplinare sul registro elettronico, comunicazione telefonica alla famiglia. Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione Voto Comportamento (in caso di rifiuto allo spegnimento)	Docente che ha rilevato il fatto / Consiglio di Classe (soli docenti)

<p>D- L'alunno effettua riprese audio/foto/video durante qualsiasi attività didattica e le diffonde in rete o su altri mezzi di comunicazione</p>		<p>Invito allo spegnimento e alla cancellazione, alla presenza del docente, di quanto ripreso dal dispositivo elettronico.</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori per colloquio con l'organo competente. Eventuale denuncia agli organi di polizia. Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione A seconda della gravità e della tipologia di riprese audio/video e/o foto e in caso di rifiuto dell'alunno allo spegnimento e/o alla consegna e/o alla cancellazione e della tipologia di riprese e/o foto sospensione da 1 a 15 giorni. Voto Comportamento</p>	<p>Docente che ha rilevato il fatto / Consiglio di Classe/ Consiglio d'Istituto</p>
<p>E- L'alunno effettua riprese audio/foto/video giudicate lesive della dignità della persona e le diffonde in rete o su altri mezzi di comunicazione</p>		<p>Invito allo spegnimento e alla cancellazione, alla presenza del docente, di quanto ripreso dal dispositivo elettronico.</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione dei genitori per colloquio con l'organo competente. Eventuale denuncia agli organi di polizia. Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione. A seconda della gravità e della tipologia di riprese audio/video e/o foto e in caso di rifiuto dell'alunno allo spegnimento e/o alla consegna e/o alla cancellazione e della tipologia di riprese e/o foto sospensione da 1 A 15 giorni. Voto Comportamento</p>	<p>Dirigente scolastico Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto</p>

Approvato dal Collegio di settore del 27 novembre 2023

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 19 ottobre 2023